

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 11 novembre 2014

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)
- e
- la O.S. UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA

premesso che:

- in coerenza con il Piano d'Impresa 2014-2017 che prevede la creazione e la distribuzione di valore attraverso un efficiente utilizzo di capitale e liquidità e l'aumento della redditività, mantenendo basso il profilo di rischio, gli organi deliberanti di Intesa Sanpaolo S.p.A. e di IMI Investimenti S.p.A., hanno assunto la decisione di cedere parte del portafoglio di *Merchant Banking* (attività considerata *no core*);
- al fine di mantenere una presenza significativa nel segmento in questione, sia pure nell'ambito di una nuova strategia, è stato individuato nel Gruppo Neuberger Berman, operatore primario a livello internazionale nel segmento specifico, un player ottimale che ha manifestato forte interesse a sviluppare una partnership strategica con il Gruppo Intesa Sanpaolo a livello italiano ed europeo nel Private Equity;
- Intesa Sanpaolo, con lettera del 31 ottobre 2014 - che qui si dà per integralmente trascritta - ha pertanto provveduto, anche per conto delle Società interessate, a fornire alle OO.SS. la comunicazione di avvio della procedura prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
- su richiesta delle OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati il cui rapporto di lavoro dalla data di efficacia giuridica della predetta operazione sarà trasferito presso la società cessionaria (società non finanziaria di diritto italiano di seguito denominata SPV o SPV1), che, per effetto della successiva programmata scissione, conferirà a sua volta un ramo d'azienda ad una società veicolo (SPV2) sulla quale il Gruppo Intesa Sanpaolo perderà il controllo societario;



- nel corso dell'esame congiunto, in considerazione della specificità e della peculiarità dell'operazione rappresentata dalle aziende, tenuto altresì conto della configurazione della medesima e delle professionalità coinvolte, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. A far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, indicativamente prevista entro il 31 dicembre 2014 (e comunque non oltre il 31 marzo 2015), - ai sensi dell'art. 2112 c.c. - il Personale appartenente ai rami d'azienda trasferiti (5 addetti) prosegue senza soluzione di continuità presso le società cessionarie (SPV-SPV1, SPV2) con applicazione del CCNL del Credito tempo per tempo vigente e della normativa applicata dalle società cedenti.

In particolare, per la SPV (denominata anche, post scissione, SPV1) e per la SPV2 (nel limitato periodo in cui la medesima sarà partecipata in via maggioritaria da ISP), si prevede quanto segue:

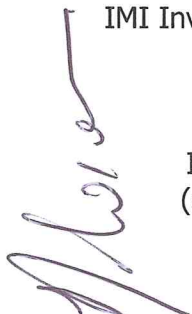
1. in materia di previdenza complementare, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione;
2. in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l'azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell'accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
3. al Personale conferito continueranno ad essere applicate le condizioni agevolate attualmente vigenti presso le Società conferenti, comuni a tutti il Gruppo;
4. per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate e alle festività soppresse relative al Personale interessato, le suddette società subentreranno in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le Società conferenti fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
5. nei confronti del Personale conferito sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito del percorso di armonizzazione.

Per effetto della perdita del controllo di ISP sulla società scissa SPV2 il rapporto di lavoro proseguirà con detta società con continuità di applicazione del CCNL del Credito tempo per tempo vigente e delle normative aziendali e, in materia di previdenza complementare, fatte salve le prerogative stabilite dalla legge, detto Personale potrà conservare l'iscrizione nell'attuale Fondo pensione ove consentito dalle norme del medesimo, ovvero avrà facoltà di iscriversi ad un Fondo pensione individuato da SPV2, con le medesime condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione. Quanto all'Assistenza Sanitaria, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 7 del vigente Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria del Gruppo, SPV2 si attiverà per individuare idonee soluzioni in linea con gli attuali livelli di contribuzione previsti a carico dell'Azienda. In materia di condizioni agevolate, sempre da tale data

saranno conservati i trattamenti agevolati sui finanziamenti deliberati fino al momento della perdita del controllo proprietario.

*** **

Le Parti si danno atto che le intese sottoscritte in data odierna concludono le procedure di legge e di contratto riguardanti le presenti operazioni legate al "Merchant Banking" di Intesa Sanpaolo e di IMI Investimenti.



INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)



UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA

